



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

**REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI CONTROLLO
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO**

n. 69

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n.10 del 20.05.2015

TITOLO I: OGGETTO, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e succ. mod. e int., contenuti e modalità del sistema di controllo sulle società non quotate partecipate dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2 – Finalità

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è finalizzato alla:

- a) definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente secondo parametri qualitativi e quantitativi;
- b) verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
- c) adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
- d) garanzia degli standards qualitativi dei servizi erogati.

Art. 3 – Soggetti destinatari

1. Sono destinatari del presente regolamento le società partecipate non quotate del Comune, distinte in :

- a) società in house;
- b) società controllate;
- c) società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali;

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui la Provincia dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società in house.
3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione al tipo di società di cui al comma 1.
4. In ogni caso i soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti/direttori delle società controllate della Provincia di Ascoli Piceno, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Criteri generali del sistema di controllo

1. Le società in house ovvero quelle possedute interamente dalla Provincia che gestiscono servizi pubblici locali e/o servizi strumentali nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house providing, sono soggette ad un controllo analogo a quella svolta nei confronti dei propri uffici.
2. Nei confronti delle società controllate dalla Provincia di Ascoli Piceno si applicano le disposizioni del presente Regolamento; a tal fine le società uniformano la loro attività ed ove necessario, i loro statuti, i regolamenti interni e le loro procedure a quanto in esso previsto. I rappresentanti della Provincia negli organi societari sono tenuti al rispetto degli indirizzi programmatici ed agli obiettivi definiti dall'amministrazione provinciale.
3. Con riferimento alle società controllate, anche in via indiretta, da una pluralità di enti locali, il Presidente della Provincia concorda con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione.
4. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi relativi ai rapporti finanziari con l'ente proprietario ed a fornire le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione. A tale scopo i rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione delle società, ove presenti, sono tenuti a garantire i necessari flussi informativi tra le società stessa e la Provincia.

Art. 5 – Obblighi delle società

1. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.
2. Le società adottano la Carta dei Servizi, che fornisce informazioni sui servizi offerti, sugli obblighi e i diritti discendenti dal rapporto contrattuale, sugli standard qualitativi che la società si impegna a garantire agli utenti, sul sistema di reclami ed indennizzi in caso di inadempimenti del gestore.
3. Le società in controllo pubblico adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa.
4. Le società in controllo pubblico adottano altresì un apposito regolamento per determinare le modalità di approvvigionamento di beni e servizi e lo svolgimento di lavori in economia nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Le società in controllo pubblico sono soggette alla integrale applicazione delle regole di trasparenza e della prevenzione della corruzione di cui al DLgs 33/2013 ed alla L. 190/2012, pertanto esse oltre a nominare il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione devono dotarsi dei relativi piani previsti dalle norme suddette. Le società partecipate, non controllate, devono applicare le regole di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.
6. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, nelle società controllate, anche nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.

Art. 6 - Tipologie di controllo

1. Fermo restando la peculiarità del controllo analogo, che si esercita esclusivamente sulle società in house, il controllo sulle altre società controllate e partecipate, si articola su tre livelli:
 - a. Strategico: ha una funzione di indirizzo e programmazione e consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'individuazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari. E' di competenza degli organi politici dell'Ente (Presidente, Consiglio Provinciale) che all'uopo possono avvalersi degli uffici provinciale competenti;
 - b. Economico-finanziario e di efficacia: volto a misurare l'efficienza gestionale attraverso il monitoraggio dei dati economici e patrimoniali delle società, della loro organizzazione, dell'equilibrio economico-finanziario, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle ricadute sul bilancio dell'Ente nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi, lo stato di attuazione dei programmi e il sussistere della coerenza dell'attività svolta con la missione istituzionale dell'Ente. Tale controllo è di competenza dell'organo di revisione economico

finanziario (Revisori dei Conti) della Provincia che si avvale della diretta collaborazione degli uffici provinciali.

- c. Gestionale o convenzionale: finalizzato al controllo degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati ed al grado di soddisfazione degli utenti, tenendo conto di quanto previsti nei contratti di servizio, nelle convenzioni e nelle carte dei servizi. Compete ai Dirigenti dei Settori responsabili per materia dei servizi affidati.

TITOLO III – MODALITA' DI CONTROLLO

Art. 7- Elementi del controllo analogo

1. L'esercizio del controllo analogo si esercita sulle società in house di cui al precedente art. 4 comma 1. Esso viene svolto attraverso l'attività di vigilanza e monitoraggio operativo di tipo gestionale ed economico con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati dalla Provincia sulle proprie strutture organizzative, nel rispetto di quanto previsto dagli statuti delle società.
2. Il controllo analogo si articola in:
 - controllo sugli obiettivi gestionali;
 - controllo strutturale nei confronti degli organismi societari;
 - c.controllo sull'attività.
3. Il controllo analogo viene esercitato:
 - a. In forma di indirizzo: controllo "ex ante" sul bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo, sul Piano Operativo di Sviluppo redatto in esecuzione degli indirizzi e obiettivi forniti dalla Provincia, sul Piano strategico di investimento e sulla programmazione del fabbisogno del personale.
 - b. Concomitante: controllo "contestuale" attraverso reports periodici economico/finanziari, patrimoniali, sullo stato di attuazione dei programmi (e sull'eventuale variazione del piano industriale), sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge.
 - c. In forma di verifica: controllo "ex post" attraverso l'analisi del bilancio, i risultati delle verifiche periodiche svolte dagli organi di revisione e controllo delle società, dalla relazione

annuale degli amministratori della società che dia conto anche del livello qualitativo dei servizi prestati.

4. Il controllo analogo viene esercitato dal Presidente che si avvale all'uopo dell'Ufficio Società Partecipate e degli altri uffici provinciali eventualmente interessati.

Art. 8 – Esercizio del controllo analogo

1. L'Amministrazione definisce annualmente nell'ambito della Relazione previsionale e programmatica gli obiettivi strategici e gestionali a cui devono riferirsi le società secondo parametri qualitativi e quantitativi ai sensi dell'articolo 170 comma 6 del DLgs 267/2000 e succ. mod. e int.
2. Le società tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei contratti o disciplinari di servizio con la Provincia, organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività affidate in modo che il livello quali-quantitativo ed economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli stessi programmi, contratti o disciplinari di servizio.
3. Ai fini del monitoraggio e controllo di quanto sopra, le società trasmettono alla Provincia:
 - a. il Bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della società, al Piano strategico di investimento ed alla programmazione del fabbisogno del personale;
 - b. l'organigramma aziendale con l'indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali nei vari settori o aree di attività corrispondenti ai vari contratti o disciplinari di servizio;
 - c. i ricavi e i costi annui preventivati a budget dei settori o aree di attività di cui alla precedente lettera a), con l'indicazione degli analoghi valori relativi all'esercizio precedente comprensivi anche della quota parte dei costi generali della società;
 - d. i contratti o disciplinari di servizio;
 - e. un rapporto intermedio alla scadenza del 30 giugno, da consegnare entro luglio
- sulle prestazioni effettuate evidenziando eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto alle previsioni ed impegni dei contratti di servizio che possono influire sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o settori di attività e più in generale sull'equilibrio economico della società;
- sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge;

- f. i risultati delle verifiche periodiche sulla correttezza della contabilità aziendale svolte, secondo le norme di legge e degli statuti societari, dagli organi di revisione e controllo della società;
 - g. il bilancio societario di esercizio, contenente il conto economico e del patrimonio unitamente ad una relazione annuale, da inviare entro aprile, sulle attività svolte e sul livello qualitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nei contratti o nelle carte di servizio;
4. Il Presidente può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente delle società, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui servizi della Provincia, anche richiedendo copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 9- Società controllate e partecipate

1. All'atto della nomina o designazione presso società controllate o partecipate i soggetti nominati o designati dalla Provincia di Ascoli si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel bilancio di previsione o nell'ambito del Piano generale di sviluppo o nel Piano degli Obiettivi.
2. I rappresentanti della Provincia nell'organo amministrativo di ciascuna società controllata o partecipata sono tenuti ad intervenire, se richiesti, alle riunioni del Consiglio o a riferire al Presidente, producendo anche l'eventuale documentazione, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione con i relativi allegati.
3. I rappresentanti della Provincia nell'organo amministrativo di ciascuna società controllata o partecipata sono tenuti a fornire agli organi della Provincia preposti al controllo di cui all'art. 6 del presente regolamento, ogni informazione o documento necessario all'espletamento dei loro compiti. Inoltre essi sono tenuti a fornire tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dalla Provincia e la presenza o il pericolo del verificarsi di gravi situazioni economiche finanziarie nella gestione aziendale, nonché qualunque violazione, nell'attività gestionale, delle norme di legge in materia con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica ed alle norme sulla trasparenza e l'anticorruzione.

Art. 10. Sistema di rilevazione informativo

1. In relazione alle finalità del controllo secondo quanto previsto dalla legge ed in particolare, a quanto indicato al precedente art. 2, la Provincia, anche avvalendosi dell'unità operativa CED, organizza un sistema informativo idoneo a rilevare:
 - -i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società;
 - -la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;

- -i contratti di servizio e la qualità dei servizi;
 - -il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli di legge.
2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo strategico, economico-finanziario e gestionale sulle società controllate e partecipate.
 3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, la Provincia (per mezzo dei soggetti di cui al precedente art. 6) effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente nonché valuta la qualità dei servizi erogati.
 4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
 5. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli della Provincia, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio, secondo le indicazioni del servizio finanziario della Provincia.

Art. 11. Controllo sulla qualità dei servizi .

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dai Settori della Provincia competenti per i servizi affidati, nei tempi e modi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione.
2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.
3. Sono considerati necessariamente elementi per la valutazione della qualità dei servizi:
 - Indagini di customer satisfaction, da effettuare con cadenza almeno annuale;
 - la gestione di reclami e disservizi;
 - i tempi di erogazione dei servizi;
 - le condizioni di tutela degli utenti.

Art. 12. Clausola rescissoria nei contratti di servizi

1. Allo scopo di consentire alla Provincia di ottenere tutte le informazioni necessarie all'espletamento del controllo secondo le norme di legge ed in base a quanto previsto nel presente regolamento, nei contratti di servizio o nelle convenzioni con le società per l'affidamento da parte dell'Ente di servizi pubblici locali o servizi strumentali, deve essere inserita apposita clausola rescissoria che consenta alla Provincia la revoca dell'affidamento dei servizi qualora le società, benché diffidate, non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione da parte dell'Ente del previsto controllo.
